

RISPOSTE A QUESITI

D.

Un'agenzia di viaggi che ha già presentato alcune domande di contributo e ha già organizzato viaggi di gruppo, ha rappresentato difficoltà nel raccogliere le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e i relativi documenti personali dei beneficiari del contributo sul turismo sociale, essendo i gruppi programmati nel Nord Italia, in particolare Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna.

Pertanto, chiede che siano i responsabili delle Associazioni e dei Circoli che hanno organizzato i gruppi a produrre una dichiarazione unica per l'intero gruppo, allegando la lista dei partecipanti con i dati anagrafici. A tale proposito suggerisce che il controllo incrociato potrebbe avvenire con una dichiarazione stilata dai vari Alberghi previsti, con la relativa schedina di notificazione e l'elenco che viene inviato alla Questura. Al completamento della documentazione si allegherebbero sempre le fatture con i rispettivi pagamenti.

R.

In via del tutto eccezionale ed in considerazione del fatto che la circolare applicativa delle direttive sul turismo sociale e di gruppo è stata pubblicata in data 27 aprile 2017, al posto delle dichiarazioni dei singoli partecipanti l'agenzia di viaggi potrà presentare la dichiarazione ex art. 47 D.P.R. 445/2000 da parte dei responsabili delle associazioni e/o dei circoli che hanno organizzato i gruppi, attestante l'avvenuta fruizione del beneficio da parte dei singoli componenti del gruppo, precisando le modalità di fruizione del beneficio (rimborso con bonifico bancario, assegno o altro oppure sconto), nonché la dichiarazione dei titolari degli alberghi con allegata scheda di notificazione e l'elenco degli ospiti inviato alla Questura.

Tale modalità potrà essere osservata solo per i viaggi fino al 27 aprile 2017, data di pubblicazione della circolare, mentre per i successivi dovrà essere tassativamente presentata la documentazione ivi prevista.

L'Apt potrà comunque procedere a controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte, presso i partecipanti ai gruppi, con le conseguenze previste dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.